

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 126

Anno 45

15 maggio 2014

N. 144

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MODENA)

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MODENA)

Statuto del Comune di Castelvetro di Modena adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 10/3/2014, esecutiva ai sensi di legge. Pubblicato all'Albo pretorio dal 11/4/2014 al 12/5/2014.

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
(Provincia di Modena)

S T A T U T O D E L C O M U N E D I C A S T E L V E T R O D I M O D E N A

Adottato con delibera consiliare n. 16 del 10/03/2014, esecutiva ai sensi di legge.

Pubblicato all'albo pretorio on line dal 11/04/2014 al 12/05/2014.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI ED AUTONOMIA

Capo I - La comunità, l'autonomia, lo statuto, i regolamenti

- Art. 1 - La comunità
- Art. 2 - L' autonomia del comune
- Art. 3 - Lo Statuto Comunale
- Art. 4 - I regolamenti comunali

Capo II - Il comune

- Art. 5- Ruolo e funzioni generali
- Art. 6- Caratteristiche costitutive

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Partecipazione popolare, sussidiarietà, forme di consultazione della popolazione

- Art. 7 - Partecipazione popolare
- Art. 8 - Forme associative e sussidiarietà
- Art. 9 - Consultazione della popolazione e referendum popolari

Capo II - Istanze e proposte- partecipazione al procedimento

- Art. 10 - Istanze, petizioni e proposte di deliberazioni
- Art. 11 - Partecipazione al procedimento
- Art. 12 - Accesso agli atti ed alle informazioni e pubblicazione informatica degli atti

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Il Consiglio Comunale

- Art. 13 - Attribuzioni
- Art. 14- Presidente del Consiglio
- Art. 15 - I Consiglieri Comunali
- Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 17 - Organizzazione del Consiglio
- Art. 18 - Commissione di controllo e di garanzia
- Art. 19 - Commissione Pari Opportunità

- Art. 20 - Attività ispettiva e commissioni d'indagine
- Art. 21 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Capo II - La Giunta Comunale

- Art. 23 - Ruolo, composizione e nomina
- Art. 24 - Assessori Comunali- Divieti
- Art. 25 - Cessazione dalla carica di Assessore-Revoca
- Art. 26 - Competenze
- Art. 27 - Funzionamento

Capo III - Sindaco

- Art. 28 - Ruolo e funzioni
- Art. 29 - Linee programmatiche
- Art. 30 - Attuazione, verifica, adeguamento delle linee programmatiche e rendiconto
- Art. 31 - Mozione di sfiducia
- Art. 32 - Durata e cessazione dalla carica
- Art. 33 - Vice Sindaco
- Art. 34 - Conferimento di deleghe ed incarichi

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 35 - Servizi Pubblici Locali
- Art. 36 - Erogazione dei servizi di rilevanza economica
- Art. 37 - Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
- Art. 38 - Proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
- Art. 39 - Servizi privi di rilevanza economica

TITOLO V - L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - Uffici e Servizi-Organizzazione-Ordinamento

- Art. 40 - Autonomia normativa ed organizzativa
- Art. 41 - Indirizzo politico e gestione amministrativa
- Art. 42 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo II- Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

- Art. 43 - Incarichi di direzione degli uffici
- Art. 44 - Responsabilità di unità organizzative
- Art. 45 - Segretario Generale
- Art. 46 - Vice Segretario Generale

TITOLO VI - PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

- Art. 47 - Ordinamento Finanziario
- Art. 48 - Bilancio Finanziario
- Art. 49 - Organo di Revisione Contabile

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 – Controlli interni
- Art. 51 - Approvazione, modificazione ed abrogazione dello Statuto
- Art. 52- Disposizioni transitorie

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI ED AUTONOMIA

Capo I - La comunità, l'autonomia, lo statuto, i regolamenti

Art.1

(La comunità)

- 1- Il comune, ente costitutivo della Repubblica Italiana, è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dai principi generali in materia di organizzazione pubblica e dall'ordinamento della Comunità Europea.
- 2- Si avvale della sua autonomia, nel rispetto dei principi della Carta Costituzionale, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 3- L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all'attività del comune.
- 4- Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune assicurano la promozione dei valori civici, culturali, sociali, turistici ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
- 5- La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art.2

(L'autonomia del comune)

- 1- Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.
- 2- L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto dei principi della Costituzione e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, rivendicando per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.
- 3- L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed ai Responsabili dei settori, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto ed i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel presente articolo.
- 4- Il comune collabora con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con lo Stato, con gli enti locali territoriali con le Comunità Montane e con altre forme associative e di Unione tra enti locali, nel rispetto della reciproca autonomia.

5- Il comune può scegliere di fare parte di Unione di Comuni nell'intento di favorire e promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, favorendo l'armonizzazione degli atti normativi e generali, con il fine precipuo e pregnante di migliorare e razionalizzare i servizi trasferiti e resi, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

6- In tale contesto l'Unione, nei servizi trasferiti, si farà carico di coordinare e sviluppare le peculiarità, le potenzialità e le caratteristiche di ciascun comune partecipante, in un contesto unitario, tenendo in debita considerazione gli obiettivi ed i risultati raggiunti all'interno di ciascun ente, nei vari ambiti di azione dell'Unione, intesa, quest'ultima, quale soggetto giuridico unitario, ma che nel contempo abbia quale fine fondamentale, quello di essere espressione delle diverse realtà comunali, che la compongono.

Art. 3 (Lo Statuto Comunale)

1- Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono secondo i principi fissati dalla Costituzione e dall'ordinamento della Comunità Europea.

2- Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.

3- Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei Responsabili dei settori sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

4- Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

5- Lo statuto è portato a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art.4 (I regolamenti comunali)

1- I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati secondo le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto.

2- La potestà regolamentare è esercitata nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3- Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

4- I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

5- I regolamenti comunali entrano in vigore assieme alla deliberazione che li approva, o entro termini diversi, se lo prevede la deliberazione di approvazione degli stessi.

6- I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Capo II - Il comune

Art.5

(Ruolo e funzioni generali)

1- Il comune è ente con competenza generale, rappresentativo di ogni interesse della comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.

2- Il comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, secondo questo stesso principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge statale e regionale. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione dei cittadini delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.

3- Il comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e della comunità delle seguenti finalità:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'evoluzione delle condizioni personali e sociali, intervenendo per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, per creare condizioni di pari opportunità fra i cittadini, senza distinzione di sesso, credo politico, lingua, religione, concorrendo a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della Comunità che rappresenta;

b) assunzione delle iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità locale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;

c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione ed alla formazione;

d) contribuire e garantire il rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale negli ambienti di lavoro e di vita, intervenendo nelle diverse manifestazioni di disagio sociale ed individuale;

e) attuare forme di intervento per garantire lo sviluppo economico della comunità, valorizzando la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, ribadendo che essa non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico, di cooperazione e di autogestione, tutelando i diritti degli utenti e dei consumatori;

f) tutela e salvaguardia del territorio quale bene della comunità, con particolare riferimento al patrimonio storico, artistico, culturale, turistico ed ambientale, valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono, garantendone nel contempo l'integrità e la corretta utilizzazione, anche attraverso il patrimonio comunale;

g) promozione di tutte le iniziative, anche di rappresentanza, utili alla valorizzazione del territorio comunale e delle sue peculiarità, nell'ambito dei fini istituzionali perseguiti dall'ente, con particolare riferimento alla promozione turistica, culturale, artistica, sociale, del volontariato, ambientale ed economica, ed in generale di ogni attività utile per garantire il perseguimento dei fini indicati, nell'ambito dei principi stabiliti nel presente Statuto e delle norme regolamentari attuative;

h) riconoscere ai cittadini, singoli o associati, il diritto ad una convivenza fondata sulla solidarietà e la cooperazione fra le persone ed i popoli, sulla promozione e sulla difesa dei diritti umani fondamentali, sulla giustizia, la pace e l'abolizione della tortura e della pena di morte nel mondo;

i) promuovere e divulgare una cultura di pace, di non violenza, di solidarietà fra le persone, i gruppi, i popoli, di tutela dei diritti umani, di affermazione del principio di parità e pari opportunità fra i generi e sviluppare iniziative che favoriscano il disarmo;

j) promuovere e partecipare attivamente a specifiche iniziative, proprie o di altri soggetti, volte a favorire la reciproca conoscenza fra comunità diverse, anche straniere, e ad intensificare gli scambi culturali, scientifici, economici e delle esperienze istituzionali, sociali e tecniche, nell'ambito dei principi di cooperazione e di solidarietà internazionale;

k) impegno alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori del rispetto della persona umana, di ogni forma di associazione di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini, impegnandosi nel contempo a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente;

l) riconoscere il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della Comunità locale;

Le iniziative e gli interventi sopra indicati, ed ogni altra promossa dal comune, si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.

4- Il Comune promuove principi di sussidiarietà orizzontale e valorizzazione del pluralismo in base ai quali privilegiare le iniziative dei cittadini e delle formazioni sociali che ne sono espressione.

5- Il comune promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 6

(Caratteristiche costitutive)

1- I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2- La sede del Comune di Castelvetro di Modena è situata nel capoluogo.

3 - Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa

4- Il Comune ha come stemma: "stemma d'argento, a tre torri al naturale, la meridiana più alta, merlate alla Guelfa, e fondate sulla pianura di verde; sormontate da una fascia e palo sopra, entrambi di azzurro e gheronati da un filetto di argento" e come gonfalone un: "Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma Comunale con l'iscrizione centrata in argento COMUNE DI CASTELVETRO".

5- Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si

può esibire il gonfalone comunale nelle fogge indicate al comma precedente.

6- L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Partecipazione popolare, sussidiarietà, forme di consultazione della popolazione

Art. 7

(Partecipazione popolare)

1- Il comune pone a base del processo di formazione delle proprie scelte programmatiche, la partecipazione della comunità, espressa in forme singole od associate e ne favorisce la massima espressione ponendo a disposizione la più ampia informazione possibile e garantendo il diritto di accesso ad atti e documenti, alle strutture ed ai servizi, anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), organizzato sulla base dei principi contenuti nella vigente legislazione in materia.

2- Il comune predispone il bilancio sociale, considerato come strumento di partecipazione e di trasparenza, attraverso il quale il comune esplicita i risultati della sua attività, confrontandoli con gli obiettivi, dichiarati, in modo da permettere a tutti, oltre che allo stesso comune, di verificare se tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario introdurre ulteriori interventi. Il comune predispone, altresì, nell'ambito degli strumenti di partecipazione e di trasparenza, il bilancio ambientale.

3- Il comune può prevedere assemblee di consultazione e di coinvolgimento della cittadinanza, anche in singole frazioni o località del territorio comunale, attraverso le assemblee locali, il cui sistema di elezione, o nomina, dei rappresentanti, il relativo funzionamento ed in generale le modalità attuative, verranno disciplinate in apposito regolamento.

4- Il comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni economiche e sociali e le organizzazioni della cooperazione e del volontariato.

5- Il comune adotta ogni utile iniziativa per assicurare a tutti i cittadini la conoscenza dei servizi erogati, delle proprie funzioni onde favorire la massima partecipazione alle proprie scelte, tenendo conto, delle proposte e delle osservazioni formulate anche tramite riprese audio e video delle sedute consiliari ed il massimo accesso alle medesime informazioni con i mezzi disponibili, fatte salve le normative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali. Con specifica norma regolamentare saranno disciplinati i criteri e le modalità di esecuzione delle riprese video ed audio.

6- Il comune assicura ai ragazzi adeguate forme di libertà di riunione, riconoscendo alle relative manifestazioni il giusto peso in rapporto alla loro età e maturità. In particolare, il comune può istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, ed in generale promuove tutte le iniziative, che siano espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta.

Art. 8

(Forme associative e sussidiarietà)

1 - Il comune favorisce e valorizza la formazione di liberi gruppi e forme cooperative ed associative con fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi, di assistenza, e di tutela ambientale, e comunque espressione di interesse generale, riconoscendoli come interlocutori nei processi di formazione delle decisioni politiche e amministrative dell'ente e come gestori di attività di interesse pubblico.

2 - Il comune potrà chiedere a detti gruppi e associazioni interventi collaborativi ed integrativi per la realizzazione di specifici programmi e progetti, definendone, con i medesimi, compiti e modalità, nel rispetto della normativa sull'affidamento di servizi o di incarichi.

3 - Il comune può istituire una commissione agricola, al fine di garantire il confronto con associazioni ed operatori del settore coinvolto per la determinazione delle scelte programmatiche riguardanti il settore. A tal fine con apposita norma regolamentare, dovranno essere determinati i criteri generali della composizione di tale commissione e della nomina dei componenti.

4 - Il comune di Castelvetro di Modena, al quale è stato riconosciuto dalla Regione il titolo di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, favorisce e sviluppa tutte le azioni e gli interventi, anche con la costituzione di consorzi o enti, dei quali faccia parte lo stesso comune, oltre che soggetti privati e/o pubblici, per la promozione del territorio e dei relativi prodotti.

5 - Il comune può istituire consulte o comitati dei liberi gruppi ed associazioni presenti nel territorio con finalità sociali comuni, per singoli settori o campi di intervento, al fine di favorire momenti significativi di consultazione o di confronto per la definizione dei programmi di intervento e per utilizzare al meglio le forze disponibili, favorendone e promuovendone la costituzione.

6 - Un apposito regolamento potrà disciplinare la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurare la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità e le modalità di partecipazione e consultazione alla formazione delle scelte politico amministrative del comune. Le consulte possono partecipare alle consultazioni disciplinate dall'art 9, nonché presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art. 10.

Art. 9

(Consultazione della popolazione e Referendum popolari)

1- Un apposito regolamento può disciplinare forme di consultazione della popolazione residente, (indicando i tempi e le modalità per il loro esame), che può essere estesa ad una o più categorie di interessati, limitata ad aree del territorio, ovvero riguardare tutta la popolazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione, volte ad acquisire pareri che consentano di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali proposte di particolare interesse.

2- Il Sindaco indice il referendum consultivo, o abrogativo, o propositivo, in materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiede il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune, incluso il Sindaco, o quando lo richiede l'otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castelvetro di Modena. Hanno diritto di promuovere il referendum e partecipare alla votazione i cittadini, residenti nel comune, in possesso dei requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali.

3 - Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti o gli atti generali, di esclusiva

competenza del comune.

4 - Non possono essere sottoposti a referendum le materie relative a tributi e tariffe, all'espropriazione per pubblica utilità, al bilancio, i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti, designazioni e nomine, pubblico impiego, quelle interessanti direttamente persone, gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali, le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge.

5 - Per ogni anno solare è consentito un massimo di una consultazione referendaria sui quesiti proposti secondo l'ordine di presentazione. La proposta referendaria deve indicare sinteticamente e chiaramente l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini, deve riguardare materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi.

6 - La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti.

7 - Il relativo regolamento ne disciplina tutti gli aspetti operativi, determinando anche l'organo competente ad esprimere il giudizio di ammissibilità della proposta di referendum, prima della eventuale raccolta delle firme, i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e di disciplina dei ricorsi contro le decisioni in merito all'ammissibilità della richiesta. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità tecniche di recepimento del risultato del referendum.

8 -Le proposte di referendum dichiarate non ammissibili possono, a richiesta dei promotori, essere discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni, osservando le modalità stabilite all'art.10 e del relativo regolamento di attuazione.

9 - Il referendum non ha luogo se il Consiglio Comunale delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria, in base alle modalità stabilite dal relativo regolamento.

Capo II - Istanze e proposte - partecipazione al procedimento

Art. 10

(Istanze, petizioni e proposte di deliberazioni)

1- I cittadini residenti, singoli o associati, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, hanno diritto di presentare al comune, per iscritto, istanze, petizioni o proposte di deliberazioni, anche rivolte a promuovere assemblee pubbliche, domande d'informazione, a tutela di interessi personali, pubblici o di interessi diffusi o collettivi, su materia di competenza comunale.

2- Le istanze e le petizioni, vengono rivolte al Sindaco, che si avvarrà della competenza dei settori competenti, per fornire le risposte, entro trenta giorni, mentre le proposte di deliberazioni vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario, le trasmette al Presidente del Consiglio, se di competenza consiliare, ovvero le iscrive all'ordine del giorno della Giunta entro sessanta giorni. In ogni caso verranno acquisiti sulle proposte di deliberazioni i relativi pareri tecnici preventivi dei settori competenti.

3-Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

Art. 11
(Partecipazione al procedimento)

1- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà d'intervenire nel procedimento, prendendo visione dei relativi atti e presentando memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ai sensi delle norme vigenti.

2- In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma di legge, l'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

3- Il regolamento individua i procedimenti, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedurale, dell'adozione del provvedimento finale, nonché i responsabili dei procedimenti amministrativi ed i termini entro cui tali procedimenti devono concludersi.

Art. 12
(Accesso agli atti ed alle informazioni e pubblicazione informatica degli atti)

1- Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, e a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali. Tutti i diritti di accesso agli atti, o relativi all'informazione e alla trasparenza dei procedimenti, trovano il loro limite giuridico nella normativa vigente in materia di riservatezza.

2- Inoltre il comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso e individua i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato. Per quanto riguarda gli atti preparatori, l'accesso è ammesso anche nel corso dei procedimenti, se questi esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;
- b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati solo al previo pagamento dei costi;
- c) prevede le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
- d) stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso.
- e) l'informazione sugli atti d'interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- f) l'informazione sui servizi in generale;
- g) promozione della realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni degli organismi associativi cui partecipa il comune, di forme di informazioni analoghe a quelle

praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso, e per l'attività ed i servizi svolti dalle proprie strutture.

3 - Verrà effettuata la pubblicazione delle deliberazioni, sul sito istituzionale, nel pieno rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

La pubblicazione, sul sito istituzionale, di altri atti e documenti amministrativi, sarà specificamente prevista dal regolamento di organizzazione degli uffici, nel pieno rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Art.13

(Attribuzioni)

- 1- Il Consiglio Comunale è l'organo che esercita funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.
- 2 – Le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dal testo unico in materia di Enti Locali, e vengono esercitate con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento, spetta in particolare al Consiglio Comunale:
 - a) adottare gli atti fondamentali previsti dalla legge e controllarne l'attuazione;
 - b) impartire gli indirizzi generali in merito all'attività amministrativa e di gestione del comune;
 - c) discutere ed approvare le linee programmatiche presentategli dal Sindaco nel termine e con le modalità stabilite agli artt. 29 e 30;
 - d) procedere alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica e straordinaria dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori stabilite all'art.30.

Art. 14

(Presidente del Consiglio)

- 1-Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:
 - Convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale;
 - Cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - Coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti.
- 2- Nel corso della prima seduta del Consiglio, in seduta pubblica, i consiglieri eleggono nel proprio

seno, il Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta, dei consiglieri assegnati al comune (computando, a tal fine, anche il Sindaco).

Sino all'elezione del Presidente, il Consiglio è convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere anziano.

3- Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.

4- Con votazione successiva e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente il Consiglio elegge un Vice Presidente che deve appartenere allo schieramento opposto a quello del Presidente.

5- il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente, che del Vice Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere anziano.

Art.15

(I Consiglieri Comunali)

1- I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2- Il Consigliere secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, prendere la parola, potere di iniziativa e di impulso su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consigliere;

b) presentare al Consiglio proposte relative ad oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

c) presentare per iscritto ordini del giorno, interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;

d) un quinto dei Consiglieri può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti da trattare;

e) di ottenere dai responsabili di funzioni di direzione del comune, (o loro delegati), nonché dalle aziende, enti organismi dipendenti dal comune, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplinerà le modalità e i termini per l'esercizio del diritto.

3- Le notifiche, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o corrispondenza con i consiglieri comunali possono avvenire attraverso i sistemi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, previo loro assenso, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento.

Art.16

(Decadenza e dimissioni dei Consiglieri)

1- Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale ed ai lavori di tutte le commissioni di cui fa parte.

2- Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per cinque sedute consecutive alle riunioni di cui sopra, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto al

Presidente entro i dieci giorni successivi alla seduta.

- 3- Al verificarsi dell'assenza nella misura indicata al comma due, il Presidente contesta per iscritto la circostanza tramite il messo comunale. Nei quindici giorni successivi alla notificazione il Consigliere può esibire apposita documentazione o dichiarare le cause giustificative delle assenze. Non sono ammesse dichiarazioni o documentazioni generiche non pertinenti ai giorni di assenza.
- 4- Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla decadenza su proposta del Presidente, sentito eventualmente il Consigliere interessato, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, a scrutinio segreto, entro quindici giorni successivi al termine indicato al comma tre del presente articolo.
- 5- L'eventuale pronuncia della decadenza ha efficacia immediata. Nella stessa seduta si procede alla surroga del Consigliere decaduto.
- 6- Le altre cause di decadenza, le dimissioni, la rimozione e la sospensione dalla carica di Consigliere e le relative procedure, nonché la conseguente surrogazione sono stabilite dalla legge.

Art. 17

(Organizzazione del Consiglio)

- 1- L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento consiliare.
- 2- I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. I gruppi dispongono, presso la sede del comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
- 3- Tutti i capi gruppo costituiscono la conferenza dei capi gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio. La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno su materie di carattere programmatico e generale o su richiesta di ogni capo gruppo.
- 4- Al fine di favorire al massimo la partecipazione dei Consiglieri all'attività del Consiglio Comunale ed alle sue scelte, e' prevista la costituzione di commissioni consiliari permanenti da eleggersi dal Consiglio Comunale, avuto riferimento alle materie ed alle aree d'intervento del comune.
- 5- Le commissioni sono composte secondo criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza di ogni gruppo presente in Consiglio Comunale secondo meccanismi previsti dal regolamento.
- 6- Modalità di costituzione, funzione ed ordinamento delle commissioni consiliari permanenti sono stabilite dal regolamento.
- 7- Il Consiglio può istituire commissioni straordinarie e temporanee, per l'esame di problemi particolari o per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta o di studio, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, le finalità, i poteri e la durata.

Art. 18

(Commissione di controllo e di garanzia)

- 1 - Può essere istituita la commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia, nel rispetto delle quote per le pari opportunità tra generi, allo scopo di favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività d'indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale e l'attività propositiva e di amministrazione attiva che la Giunta Comunale esplica a norma di legge.
- 2 - La commissione svolge un ruolo di natura politica e garantisce al Consiglio Comunale ed ai Consiglieri l'effettivo esercizio delle proprie specifiche competenze indicate nello statuto e nei regolamenti, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa, a qualsiasi titolo, il comune stesso.
- 3 - Restano comunque escluse dall'attività della commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad organi diversi.
- 4 - La presidenza della suddetta commissione spetta alle opposizioni, la vice presidenza spetta alla maggioranza, ed è composta secondo i criteri previsti nel regolamento consiliare.

Art. 19
(Commissione Pari Opportunità)

- 1- Il comune, al fine di meglio programmare le politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra i generi, istituisce la Commissione permanente per le Pari Opportunità.
- 2- La Commissione e' nominata dal Consiglio Comunale, ed è composta da esperti (che possono essere anche Consiglieri Comunali) di accertata competenza e/o esperienza, nel rispetto delle quote per le pari opportunità tra generi .
- 3- Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti, nel rispetto delle quote per le pari opportunità tra generi, i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 20
(Attività ispettiva e commissioni d'indagine)

- 1 - Ogni Consigliere ha diritto di inoltrare delle istanze di sindacato ispettivo riguardanti l'attività dell'Amministrazione.
- 2 - Il Sindaco, (o l'Assessore da questi delegato), é tenuto a rispondere a tali istanze entro trenta giorni, per iscritto o in seduta consiliare.

Art. 21
(Convocazione del Consiglio Comunale)

- 1 - Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione dello stesso Presidente.
- 2 - Il Presidente riunisce il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3 - Sono definite sedute ordinarie esclusivamente quelle destinate alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e straordinaria dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, all'approvazione dei bilanci e del rendiconto della gestione. Tutte le altre convocazioni hanno carattere straordinario.

4- E' prevista la convocazione d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti.

5- Le modalità di convocazione del Consiglio Comunale, per tutti i casi previsti, sono stabiliti dal regolamento consiliare.

Art. 22

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale)

1 - Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 - Il regolamento, oltre a quanto indicato nel presente statuto prevede, in particolare:

a) modalità e formalità della convocazione del Consiglio, prevedendo che l'ordine del giorno del Consiglio possa essere inviato anche attraverso i sistemi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale;

b) prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio;

c) determinare il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute del Consiglio, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco e ferma restando la maggioranza speciale richiesta dalla legge per alcune deliberazioni o votazioni;

d) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte di deliberazione;

e) le modalità di esercizio dei poteri del Presidente di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;

f) le modalità di espressione del voto;

g) le modalità di verbalizzazione delle sedute e le funzioni del Segretario;

h) la pubblicazione delle deliberazioni;

i) le modalità concrete di astensione dei Consiglieri;

j) le modalità per garantire il diritto dei Consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'ente e dai suoi organismi strumentali, con il diritto di avere copia degli atti richiesti e nel caso di atti preparatori, delle determinazioni finali, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento stesso;

k) i criteri per fornire al Consiglio Comunale, servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessari per espletare la propria autonomia funzionale ed organizzativa, fornendo in tal modo ai Consiglieri ed ai gruppi gli strumenti utili ad esplicare il loro mandato, stabilendo nel contempo le relative modalità di gestione, ed affidando quest'ultima al responsabile del settore;

l) altre disposizioni necessarie al buon funzionamento complessivo del Consiglio;

m) nei casi resi obbligatori dalla legge, stabilisce le modalità e la disciplina di presentazione della dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali, ispirandosi a criteri di efficacia e di semplicità, al fine di non aggravare il procedimento.

Capo II - La Giunta Comunale

Art. 23

(Ruolo, composizione e nomina)

1 - La Giunta Comunale è l'organo di governo del comune.

2 - La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo di cinque dallo stesso nominati, tra cui un Vice-Sindaco, tutti nominati dal Sindaco nel rispetto delle quote per le pari opportunità tra generi.

3 - Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in un numero massimo pari al numero degli Assessori nominati. Gli Assessori esterni devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4 - Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 24

(Assessori Comunali - Divieti)

1 - Ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore stabilite dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta parenti fino al quarto grado ed affini fino al secondo, adottati ed adottanti, affiliati ed affilianti.

2 - I componenti della Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art.25

(Cessazione dalla carica di Assessore - Revoca)

1 - Le cause di cessazione dalla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

2- Salvo che la legge non stabilisca diversamente la Giunta Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e può adottare gli atti di propria competenza non rinviabili.

- 3- In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Sindaco procede alla surrogazione entro i successivi venti giorni, dandone notizia al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
- 4- Le dimissioni presentate dai singoli Assessori hanno effetto dal momento della presentazione al protocollo dell'ente e da quel momento decorre il termine per la surrogazione.
- 5- L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con atto motivato. La revoca è immediatamente efficace.
- 6- Della cessazione dalla carica di Assessore, delle relative cause e delle surrogazioni il Sindaco dà sempre comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva al loro verificarsi.

Art.26
(Competenze)

- 1 - La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
- 2 - La Giunta Comunale impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
- 3 - La Giunta esprime il proprio parere in merito alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonché in merito ai relativi adeguamenti e modificazioni, secondo le modalità indicate agli artt. 29 e 30.
- 4 - La Giunta Comunale approva, sulla base degli atti fondamentali del Consiglio Comunale, gli atti esecutivi e di gestione che non siano affidati alla competenza dei responsabili delle unità organizzative.
- 5 - La Giunta è, altresì, competente ad adottare gli atti di amministrazione specificamente attribuiti da leggi statali e regionali, dal presente statuto o non attribuite espressamente ad altro organo.
- 6 - La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle proprie attività.

Art.27
(Funzionamento)

- 1 - L'attività della Giunta è collegiale, nessun Assessore può svolgere le funzioni individualmente se non dietro delega o incarico del Sindaco.
- 2 - La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o da chi ne fa le veci.
- 3 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4 - Le sedute non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
- 5 - Le votazioni sono palesi, salvo che riguardino persone o diversa disposizione di legge.

6 - Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza, il Vice Segretario Generale, che ha il compito di stendere il processo verbale della seduta.

7 - La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione, (bozza di delibera), che non sia mero atto d'indirizzo, è accompagnata dai pareri richiesti dalla legge e da ogni altro parere richiesto dalla Giunta. I pareri contrari debbono essere motivati ed evidenziati nell'atto. Tutti i pareri sono comunque inseriti ed allegati alla deliberazione.

8. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, consiglieri delegati, responsabili di settore, funzionari ed esperti, nonché l'Organo di Revisione Contabile, con diritto di parola, ma non di voto.

Capo III - Sindaco

Art. 28 (Ruolo e funzioni)

1- Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta, ed esercita le funzioni di ufficiale del governo.

2- Nomina e revoca gli altri componenti della Giunta Comunale, ed attribuisce deleghe agli assessori. Ha inoltre facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

3 - Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli Uffici e dei Servizi del comune e all'esecuzione degli atti, impartendo, a tal fine, direttive ai Responsabili di unità organizzative.

4- Il Sindaco oltre alle funzioni di ufficiale del governo e quale rappresentante della comunità locale:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale;

b) partecipa alle sedute delle commissioni consiliari e di indagine, con le diverse modalità stabilite dal presente statuto e dagli atti conseguenti;

c) predisporre il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e, sentita la Giunta, lo presenta al Consiglio;

d) dà comunicazione al Consiglio Comunale, degli Assessori da lui nominati e delle eventuali dimissioni, revoche e surrogazioni degli stessi;

e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, ed alla nomina ed alla revoca dei componenti degli organi di amministrazione e gestione delle istituzioni, delle aziende del comune e degli enti ed organismi sottoposti alla sua vigilanza;

f) nomina e revoca i Responsabili di unità organizzative, attribuendo gli incarichi di direzione, di

alta specializzazione anche esterni;

g) rappresenta il comune in giudizio e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, fatti salvi i successivi provvedimenti da parte degli organi competenti;

h) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi, costituiti per la gestione associata, con altri enti, di uno o più servizi;

i) assume l'iniziativa e partecipa alla conferenza per gli accordi di programma e li approva per quanto di competenza;

j) indice i referendum e le consultazioni popolari previste dal presente statuto, con le modalità indicate dal regolamento;

k) coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) emana le direttive ai Responsabili delle unità organizzative comunali, agli organi di gestione delle istituzioni, delle aziende comunali e degli enti dipendenti o controllati dal comune, operanti nel territorio del medesimo, al fine di coordinarli con gli orari indicati alla lettera k);

m) concede il patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive o di altro genere;

n) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti attribuibili dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

5- Salvo quanto disposto dall'art. 34, le funzioni indicate al comma 4, lettere g) e i), limitatamente alla partecipazione alle conferenze per gli accordi di programma, possono essere delegate ai Responsabili di unità organizzative.

6- Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, ai Responsabili di unità organizzative la firma degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.

Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a:

- attribuzione e revoca delle funzioni di direzione;
- convocazione e presidenza della Giunta;
- nomina e revoca degli Assessori;
- nomina designazione e revoca, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- approvazione degli accordi di programma ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

7 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco che lo sostituisce nei modi e nei termini indicati dalla legge.

8 - In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore individuato dal Sindaco o dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 29
(Linee programmatiche)

- 1- Il Sindaco, entro centoventi giorni dalla nomina della Giunta Comunale, predispose, sulla base del programma elettorale, il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2- Il documento indicato al primo comma, sentita la Giunta, viene presentato al Consiglio Comunale entro i successivi trenta giorni, previa consegna a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima della seduta.
- 3- Il documento indicato al primo comma, viene discusso e votato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e in forma palese. Prima della discussione, il Sindaco può illustrare il documento nella commissione consigliare competente.
- 4- In caso di mancata approvazione, il Sindaco può procedere ugualmente all'esecuzione delle linee programmatiche, ovvero può apportare modificazioni al documento e sottoporlo così modificato, a nuova discussione e votazione del Consiglio entro i successivi trenta giorni, con le stesse modalità stabilite al comma due.
- 5- In caso di ulteriore mancanza di approvazione, il Sindaco può procedere comunque all'esecuzione delle linee programmatiche.
- 6- Nei casi previsti dai commi quattro e cinque, può essere presentata la mozione di sfiducia indicata all'articolo 31.

Art. 30

(Attuazione, verifica, adeguamento delle linee programmatiche e rendiconto)

- 1- Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo, le linee programmatiche possono essere all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate, quanto all'attuazione, con le medesime modalità relative all'approvazione.
- 2- In ogni caso al verificarsi di eventi che possano suggerire una modificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il Sindaco può procedere alla stesura delle necessarie variazioni o, per comodità di lettura, di un nuovo documento da sottoporre al Consiglio Comunale, con le modalità, nei termini e per gli effetti indicati all'art. 29, commi due e seguenti.
- 3- Lo stato di attuazione delle linee programmatiche è sottoposto a verifica, mediante apposita discussione in Consiglio Comunale, almeno una volta nel corso della legislatura, secondo le modalità stabilite dal regolamento indicato all'art.22.
- 4- Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consigliare il documento di rendiconto in merito allo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 31

(Mozione di sfiducia)

- 1- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso senza computare a tal fine il voto del Sindaco, secondo la procedura indicata nel Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 32**(Durata e cessazione dalla carica)**

- 1- Salve diverse disposizioni di legge e salva l'ipotesi di approvazione di mozione di sfiducia, il Sindaco rimane in carica sino all'elezione del successore.
- 2- In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
- 3- Nei casi indicati al comma 2, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino all'elezione del nuovo Sindaco le relative funzioni sono svolte dal Vice Sindaco.
- 4- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e contestualmente alla nomina di un commissario.
- 5- Le dimissioni sono presentate al Consiglio Comunale verbalmente, o per iscritto con data rilevabile dal protocollo.
- 6- Il Sindaco e la Giunta decadono in ogni caso di scioglimento del Consiglio Comunale salvo quanto disposto al comma 3.

Art. 33**(Vice Sindaco)**

- 1 - Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco. Questi lo sostituisce in tutte le sue funzioni, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, per gli adempimenti indicati nell'articolo 32.
- 2 - In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco o di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore individuato dal Sindaco, o dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 34**(Conferimento di deleghe ed incarichi)**

- 1- Il Sindaco può delegare, con proprio atto, ai singoli Assessori, compreso il Vice Sindaco, le funzioni di cui all'art. 28, comma 4, lettere i), j), k), limitatamente alla partecipazione alle conferenze per gli accordi di programma.
- 2- Il Sindaco può con proprio atto, conferire ai singoli Assessori, compreso il Vice Sindaco, incarichi al fine di sovrintendere e coordinare le attività inerenti alle proprie funzioni e di riferirne a sé o alla Giunta.
- 3- Le deleghe e gli incarichi possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, in costanza di essi il Sindaco può avocare a sé la trattazione di specifici affari o provvedimenti.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 35
(Servizi Pubblici Locali)

1- Il comune garantisce l'erogazione di servizi pubblici locali allo scopo di realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività, secondo i principi individuati dalla normativa vigente, nonché nel rispetto del principio della concorrenza e della normativa dell'Unione Europea.

2- Il comune si impegna a collaborare con altri Enti Locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò garantisca meglio il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, nonché di obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini, e/o quando ciò rappresenti un beneficio per la propria comunità.

Art. 36
(Erogazione dei servizi di rilevanza economica)

1 - Ai fini dell'erogazione del servizio pubblico, il comune ne conferisce la titolarità:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, ove il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza;

c) a società a capitale interamente pubblico, secondo il modello c.d. *in house providing*, nei limiti stabiliti dall'art. 113, co. 5, lett. c del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2 - I rapporti del comune con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti sono regolati da contratti di servizio - da allegare ai capitolati di gara - comprensivi dei livelli di servizi da garantire nonché degli strumenti per verificarne il pieno raggiungimento.

Art. 37
(Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali)

1- Qualora provveda a separarla dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, il comune si avvale:

a) di società di capitali, allo scopo costituita, a partecipazione totalitaria di capitale pubblico, anche tramite affidamento diretto di tale attività nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 113, co. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), testo vigente;

b) di imprese idonee da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 113, co. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente.

2- Nei casi in cui la gestione della rete non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori procedono all'esecuzione dei lavori connessi alla gestione della rete mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia, secondo quanto stabilito dall'art. 113, co. 5 ter del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3- Qualora la gestione della rete sia stata affidata con procedure di gara, il gestore può realizzare direttamente i lavori connessi, purchè qualificato ai sensi della normativa vigente e purchè la gara abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio sia l'esecuzione dei lavori. Se, invece, nell'oggetto della gara espletata rientrava la sola gestione il gestore deve appaltare i lavori a terzi con procedure ad evidenza pubblica.

4- Nei casi in cui sia economicamente più vantaggioso, il comune può affidare con gara una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo.

Art. 38

(Proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali)

1- Qualora le normative di settore lo consentano, il comune, anche in forma associata con altri Enti Locali, può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.

Art. 39

(Servizi privi di rilevanza economica)

1- I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

2- E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3- Il comune può ricorrere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso stesso costituite o partecipate.

4- I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi privi di rilevanza economica sono regolati da contratti di servizio.

TITOLO V - L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - Uffici e Servizi - Organizzazione - Ordinamento

Art.40

(Autonomia normativa ed organizzativa)

1- Il Comune di Castelvetro di Modena, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a seguito di nuove esigenze organizzative.

2- L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

Art.41

(Indirizzo politico e gestione amministrativa)

1- Gli organi elettivi del comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-organizzativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti relativi a tali funzioni.

2- Ai titolari di incarichi di direzione spetta la direzione delle articolazioni degli uffici e servizi e compete sia l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.

Art.42

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1 - Con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi adottato in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, (previsti dal vigente ordinamento), dai principi stabiliti dal presente articolo e dagli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione del personale.

2 - Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:

a) lo svolgimento di attività, avviene attraverso servizi riuniti per settori, secondo raggruppamenti

di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, al fine della determinazione, sulla base dei criteri generali individuati dal regolamento, della pianta organica;

b) i settori sono affidati alla responsabilità di personale in posizione apicale, (massima categoria all'interno dell'ente), ove possibile nel rispetto delle quote per le pari opportunità tra generi, a cui il Sindaco assegna le relative funzioni di direzione;

c) le attività di gestione amministrativa delle risorse umane e strumentali sono affidate all'autonomia dei titolari di funzioni di direzione, nell'ambito degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione;

d) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;

e) l'articolazione strutturale deve essere flessibile sia sul piano operativo che gestionale e rapidamente adattabile, anche nella distribuzione quantitativa del personale, al mutare delle esigenze dei servizi, operando con adeguati strumenti formativi per la qualificazione professionale degli operatori comunali;

f) l'aggiornamento delle procedure di lavoro deve essere perseguito costantemente favorendo l'introduzione di tecniche gestionali innovative;

g) deve essere affermato il criterio della più elevata flessibilità operativa e gestionale e della responsabilità diffusa ad ogni livello delineata non in funzione di una rigida struttura gerarchica, ma in rapporto agli obiettivi assegnati a ciascuna unità e dai compiti attribuiti dai relativi Responsabili;

h) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazione interna, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente e per un più diretto ed efficiente rapporto con l'utenza;

i) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;

j) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

k) attuazione completa e con criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale anche attraverso le strumentazioni informatiche;

l) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax, posta elettronica ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;

m) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con incarichi di direzione, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;

n) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;

o) potenziamento dell'ufficio per le relazioni col pubblico e dello sportello unico per le imprese;

p) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei Responsabili è demandata al regolamento.

Capo II- Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art.43

(Incarichi di direzione degli uffici)

1- Il Sindaco conferisce gli incarichi di direzione degli uffici e delle loro articolazioni organizzative, a tempo determinato, con provvedimento motivato, sulla base di criteri di competenza e professionalità, ed ove possibile nel rispetto delle quote per le pari opportunità tra generi.

2- Il Sindaco attribuisce a ciascun Responsabile uno degli incarichi istituiti, secondo la disciplina dell'ordinamento vigente. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione di direzione e per il passaggio ad incarichi di funzioni di direzione diverse, il Sindaco tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e, in relazione ad essi, delle attitudini e capacità del singolo Responsabile anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

3- La durata dell'incarico non può superare il termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. La revoca anticipata può essere disposta dal Sindaco, (previa contestazione all'interessato, con un procedimento che garantisca il contraddittorio ed indipendentemente da eventuali azioni disciplinari), per inosservanza delle sue direttive, di quelle della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave, negli altri casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal Responsabile, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti revisionali dell'Amministrazione. Contestualmente alla revoca, il Sindaco provvede affinché al dipendente siano conservate e attribuite mansioni corrispondenti a quelle della sua categoria. A tal fine, il Sindaco può disporre il mantenimento del dipendente nel posto già ricoperto, devolvendone le funzioni di direzione ad altro Responsabile.

4- Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma, il Sindaco può procedere, previa deliberazione di Giunta Comunale, alla copertura di posti di Responsabile degli uffici di categoria apicali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato, secondo i criteri individuati dal presente articolo e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

5- Entro i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dall'ordinamento vigente, ove sia accertata la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per funzioni di direzione, alte specializzazioni, con persone in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

6- Per la durata dei contratti di cui al quinto comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto, si osservano le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente.

Art.44

(Responsabilità di unità organizzative)

1- Compete ai Responsabili di uffici la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento, uniformandosi al principio per cui i poteri di

indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai titolari di funzioni di direzione, organizzando autonomamente le risorse ed il personale assegnato secondo le effettive esigenze per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

2- I Responsabili degli uffici sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

3- Spettano ai Responsabili tutti i compiti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 45
(Segretario Generale)

1 - Il Segretario Generale risponde dei compiti attribuiti dall'ordinamento delle autonomie locali e dal presente statuto comunale, ed in particolare sono attribuite le seguenti funzioni:

a) partecipa, con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) fornisce consulenze giuridiche su particolari questioni, richieste dall'Amministrazione, emettendo i relativi pareri, ed esercita ogni altra funzione richiestagli dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 46
(Vice Segretario Generale)

1 - Oltre alle funzioni di direzione di unità organizzative, il Vice Segretario Generale svolge le funzioni previste dalla legge per tale figura e collabora con il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce automaticamente nel caso di assenza, impedimento o vacanza, entro i termini temporali stabiliti dall'ordinamento.

TITOLO VI - PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Art. 47
(Ordinamento Finanziario)

1- Il comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ha risorse autonome e stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2- Il regolamento di contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile del comune, in

conformità ai principi indicati al primo comma.

3 - Il comune ha un proprio demanio e patrimonio.

4- I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Art.48 (Bilancio Finanziario)

1- I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio economica del comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da conseguire. Dovrà essere redatto il bilancio sociale per le finalità indicate all'art.7, secondo comma. Verrà redatto, inoltre, il bilancio ambientale.

2 - Il bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

3 - Trascorso il termine indicato dal Testo Unico degli Enti Locali per l'approvazione del bilancio comunale, senza che sia stato predisposto dalla Giunta Comunale il relativo schema, l'Organo di Revisione Contabile, non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo di Revisione Contabile, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 49 (Organo di Revisione Contabile)

1- Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell'Organo di Revisione Contabile, secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali ed in base ai criteri stabiliti dal regolamento di contabilità comunale.

2- L'Organo di Revisione Contabile collabora con il Consiglio nella sua funzione d'indirizzo e di controllo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità.

3- L'Organo di Revisione Contabile può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, in particolare per la discussione del bilancio di previsione e del rendiconto.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.50 (Controlli interni)

- 1- Il Comune adegua i propri regolamenti ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico e promuove iniziative con altri Comuni per la costituzione ed il funzionamento di un'unica struttura convenzionata ai fini del controllo di gestione, dell'attività di valutazione, controllo strategico e valutazione del personale.
- 2-Il controllo di regolarità amministrativa-contabile è affidato all'organo di revisione e al responsabile del settore finanziario e viene disciplinato dal regolamento.
- 3- I controlli interni avvengono sulla base di specifiche disposizioni normative e regolamentari, ivi compresi i regolamenti comunali, se di competenza di ciascun comune.

Art. 51

(Approvazione, modificazione, ed abrogazione dello Statuto)

- 1- Lo statuto e le sue modifiche, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dal Testo Unico degli Enti Locali.
- 2- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto, deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione di quello precedente.
- 3- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta la contestuale approvazione del nuovo Statuto.

Art. 52

(Disposizioni transitorie)

- 1 - Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.
- 2- Le disposizioni contenute all'art. 14, secondo comma, inerenti l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, si applicano a decorrere dalle prossime elezioni comunali relative al mandato 2014-2019, fino a quel momento il Consiglio Comunale sarà convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio in carica, e lo sostituirà, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente attualmente in carica.